



**COMUNE DI ACRI**  
Provincia di Cosenza

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**SETTORE PROPONENTE:** 1^ - POLIZIA MUNICIPALE - RANDAGISMO - RISORSE UMANE  
- CED (gestione del personale).

**OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:** APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL  
FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2021-2023 - PIANO ANNUALE 2021.

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**  
(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to: Dott.ssa Maria Teresa Manes

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to: Maria Scaglione

**DELIBERAZIONE VERBALIZZATA AL N° 97 del registro**

**SEDUTA DI GIUNTA DEL 16 luglio 2021 - ORE 12,00**

**FIRME DEI COMPONENTI IL COLLEGIO**

		presente	
<b>CAPALBO Pino</b>	Sindaco	SI	F.to: Capalbo Pino
<b>BONACCI Mario Antonio</b>	Vice Sindaco	SI	F.to: Mario Antonio Bonacci
<b>ABBRUZZESE Francesca</b>	Assessore	SI	F.to: Francesca Abbruzzese
<b>MIELE Anna Cecilia</b>	"	NO	-----
<b>GABRIELE Amedeo</b>	"	SI	F.to: Gabriele Amedeo
<b>SPOSATO Franca</b>	"	SI	F.to: Franca Sposato

Presiede la seduta il Sindaco **Avv. Pino Capalbo**.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Cosimo Straface** con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lett. a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

*“ 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6 ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*

**DATO ATTO** che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

**VISTE** in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” ( D.M. 8 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 173 del 27.7.2018);

**VISTI** i commi 557, 557 bis, 557 quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**VISTO** l'articolo 14 bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 14 bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

**VISTO** l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al

quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 14 bis, comma 3, del citato decreto legge n. 4 del 2019;

**VISTO** l'articolo 3, comma 5 sexies, del citato decreto legge n. 90 del 2014, secondo cui " Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over ";

**VISTO** l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

**VISTO** il comma 2 del predetto articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce " A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni di comuni " ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto tra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ";

**VISTO** il decreto 17 marzo 2020, in G.U. n. 108 del 27.4.2020, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, avente ad oggetto " Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni ";

**VISTA** la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, prot Presidenza Consiglio dei Ministri UGM\_FP 0001374 A- del 08.06.2020;

**RILEVATO** che:

- con deliberazione consiliare n. 45 del 27 dicembre 2016, il Comune di Acri ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del TUOEL;
- con deliberazione consiliare n. 24 del 6 settembre 2017 veniva approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019;
- con deliberazione consiliare n. 2 del 1 febbraio 2018 il Comune di Acri ha rimodulato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019, avvalendosi delle previsioni di cui all'articolo 259, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con decreto ministeriale prot. n. 19817 dell'8 marzo 2018 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Acri;
- con delibera del Commissario Prefettizio n. 4 del 17 febbraio 2017 veniva rideterminata la dotazione organica, deliberazione approvata con decisione n. 24 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del 28 febbraio 2017;
- con delibera della Giunta Comunale n. 8 del 26 luglio 2017 veniva approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, con il piano assunzionale 2017, deliberazione approvata con decisione n. 134 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del 01 agosto 2017;
- con delibera della Giunta Comunale n. 160 del 7 novembre 2018 veniva approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, con il piano assunzionale 2018, deliberazione approvata con decisione n. 161 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali dell'11 dicembre 2018;
- con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 03 maggio 2019 veniva approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, con il piano assunzionale 2019, deliberazione approvata con decisione n. 71 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del 21 giugno 2019;
- con delibera della Giunta Comunale n. 170 del 27 settembre 2019 veniva approvata l'integrazione al piano del fabbisogno del personale 2019, relativamente al percorso di stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato, ex LPU, con risorse integralmente etero finanziate dalla Regione Calabria, deliberazione approvata con decisione n. 172 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del 12 novembre 2019;
- con delibera della Giunta Comunale n. 174 del 08 ottobre 2019 veniva approvata l'ulteriore integrazione al piano del fabbisogno del personale 2019, relativamente al percorso di stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato, ex LSU, con risorse parzialmente etero finanziate dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro, deliberazione approvata con decisione n. 172 della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del 12 novembre 2019;
- con delibera della Giunta Comunale n. 79 del 4.9.2020 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e del relativo Piano delle assunzioni per l'anno 2020, approvata dalla COSFEL con decisione n.88 del 23.9.2020;

**CONSIDERATO** che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turn over, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa del personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

**PRESO ATTO** che dai conteggi effettuati (all. 1) l'Ente presenta un parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo rendiconto approvato pari al 20,24% e che, pertanto, il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM, all'articolo 4, tabella 1;

**CONSIDERATO** che per effetto dell'articolo 5, in sede di prima applicazione per l'anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa del personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul rendiconto 2020 e che, in base ai conteggi risultanti dall'allegato 1), è pari al 16,00%;

**RILEVATO** che, pertanto, il Comune di Acri dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari ad euro 617.963,32, fino al raggiungimento del primo valore soglia (27%);

**RITENUTO**, pertanto, di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, secondo, piano annuale 2021 il seguente programma di assunzioni (**all. 1 e allegato 3**):

Nuove assunzioni

- N. 1 unità – Funzionario Finanziario – cat. D1
- N. 2 unità – Funzionario Amministrativo – cat. D1
- N.1 unità – Istruttore Amministrativo – cat. C1
- N.1 unità – Istruttore Tecnico – cat. C1
- N.2 unità – Esecutori tecnici – cat. B1

CONCORSI

Progressioni verticali interne:

- N.1 unità da cat. B1 a C1
- N. 1 unità – Funzionario Finanziario – cat. D1 (tale assunzione rientra nelle previsioni della legge n.178 del 30 dicembre 2020, comma 179 – con spesa interamente eterofinanziata dallo Stato).

Aumento monte ore lavoratori contrattualizzati part time (all. 2)

**VISTI :**

- l'articolo 16 della legge 183/2011 e l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza, il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'articolo 27, comma 9, del D.L. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità, previsto dal D.Lgs. 198/2006, determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

**PRESO ATTO** che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021/2023;

**ACQUISITO** il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi, per le rispettive competenze, dal Responsabile del Settore Risorse Umane e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

### **DI PRENDERE ATTO:**

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal D.L. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 20,24%;
- che, di conseguenza, il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del DPCM citato, è pari ad euro 617.963,32;

**DI APPROVARE**, pertanto, la seguente programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2021-2023, piano annuale 2021, secondo il seguente programma di assunzioni (**all. 1 e allegato 3**):

#### Nuove assunzioni

- N. 1 unità – Funzionario Finanziario – cat. D1
- N. 2 unità – Funzionario Amministrativo – cat. D1
- N.1 unità – Istruttore Amministrativo – cat. C1
- N.1 unità – Istruttore Tecnico– cat. C1
- N.2 unità – Esecutori tecnici – cat. B1

#### Progressioni verticali interne:

- N.1 unità da cat. B1 a C1
- N. 1 unità – Funzionario Finanziario – cat. D1 (tale assunzione rientra nelle previsioni della legge n.178 del 30 dicembre 2020, comma 179 – con spesa interamente eterofinanziata dallo Stato).

#### Aumento monte ore lavoratori contrattualizzati part time (all. 2)

**DI DARE ATTO** che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'articolo 4 del DPCM 17 marzo 2020;

**DI TRASMETTERE** la suddetta deliberazione alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno, per la prescritta autorizzazione;

**DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla RSU aziendale ed alle OO.SS.;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto;

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: Dott. Cosimo Straface

**IL SINDACO**

F.to: Avv. Pino Capalbo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione .

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19.7.2021
- E' stata comunicata ai signori Capi Gruppo Consiliari con lettera n. 11706 del 19.7.2021 ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
- E' stata trasmessa al Prefetto di Cosenza con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

**Il Segretario Generale**  
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.7.2021

- Decorso 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta alcuna richiesta di invio a controllo (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) ;
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) ;

**Il Segretario Generale**  
F.to: Dott. Cosimo Straface

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Li. 19.7.2021



**Il Segretario Generale**

*[Handwritten signature]*

Allegato n.3 - PREVISIONE DI SPESA NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2021

Nuove assunzioni programmate anno 2021					
Cat.	Profilo professionale	Regime orario	N.	Costo annuo per l'ente	SPESA ANNUA TOTALE
D1	Funzionario tecnico	Tempo determinato	1	33.793,23	33.793,23
		Totale	1		33.793,23

Tale assunzione rientra nelle previsioni della legge 30/12/2020 n. 178, art. 1, comma 179 ed è in corso il bando di reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica con spesa interamente eterofinanziata dallo Stato.